C/M/S/ Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni

La Nuova Class Action in Italia
Strumenti di Tutela

23 giugno 2010

Avv. Laura Opilio

Avv. Paola Ghezzi

Dott. Guido Zavadini

Cos'è una *class action*?

La *class action* è un'azione legale collettiva, ossia:

- condotta da uno o più soggetti
- per ottenere il **risarcimento di un danno subito da più persone**
- nei confronti di un **unico soggetto ritenuto responsabile**
- **in unico giudizio**

Scopo della nuova disciplina

- Tutelare i diritti di modesta entità economica (c.d. small claims)
- Moralizzare il mercato (riduzione di pratiche commerciali scorrette)
- Ridurre il contenzioso seriale (anche con il ricorso all'istituto della mediazione)

Due tipologie di class action

Nell'ordinamento italiano sono previste due distinte tipologie di class actions:

1. Class action contro le imprese
2. Class action contro la Pubblica Amministrazione (in particolare Amministrazioni pubbliche e concessionari di pubblici servizi)

Class action contro le imprese

- Disciplinata dall'art.140-bis del Codice del Consumo, così come modificato dalla L.99/2009 (c.d. legge Sviluppo)
- In vigore dal 1° gennaio 2010
- Per illeciti commessi a partire dal 15 agosto 2009 (escluse quindi azioni per illeciti Parmalat, Cirio, ecc).

Chi è legittimato ad agire?

La legittimazione attiva spetta a:

- **CONSUMATORI**
- **UTENTI**
- Le Associazioni a tutela di consumatori e utenti possono agire ***solo se*** incaricate con **mandato**, da un componente della classe.

Restano quindi escluse le azioni a tutela di danni, quali quelli ambientali, subiti da cittadini appartenenti ad un determinato territorio, ma non qualificabili come consumatori o utenti

Consumatori e utenti….

Il Codice del Consumo, all'art.3, definisce il CONSUMATORE (di un prodotto) o UTENTE (di un servizio) come:

"*la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta*".

Contro chi si può agire?

L'azione può essere esperita contro:

- IMPRENDITORI
- PROFESSIONISTI
- PRODUTTORI

Il Codice del Consumo definisce **professionisti**:

"Le persone fisiche o giuridiche che agiscono nell'esercizio della propria attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale ovvero un loro intermediario."

Il produttore

I **produttori** sono invece definiti come:

- *i **fabbricanti** di beni o i **fornitori** di servizi, o un loro **intermediario**, nonché gli*
- ***importatori** di beni o di servizi nel territorio dell'Unione europea o*
- *qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo*.

Per quali motivi si può agire?

La *class action* può essere promossa nelle seguenti tre fattispecie:

1. a tutela di diritti contrattuali

2. a tutela dei diritti dei consumatori

3. a tutela dei diritti nascenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali

Class action a tutela di diritti contrattuali (small claims)

Requisiti:

- Tutela di diritti contrattuali
- di una pluralità di consumatori e utenti
- che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica,
- inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile (condizioni generali del contratto e contratti conclusi con moduli e formulari)

Es: clausole vessatorie in contratti bancari o assicurativi, bollette da parte di fornitori di servizi recanti corrispettivi per prestazioni non richieste, truffe telematiche

Class action a tutela dei diritti dei consumatori

Requisiti:

- Diritti identici
- spettanti ai **consumatori finali** di un determinato prodotto
- nei confronti del relativo **produttore**

Quindi anche in assenza di un diretto rapporto contrattuale tra consumatore e produttore, ad esempio “danno da prodotto difettoso” (es. danni da farmaci o da prodotti difettosi non richiamati)

Class action per pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali

Requisiti:

- Diritti identici
- al ristoro del pregiudizio derivante
- da pratiche commerciali scorrette
- o da comportamenti anticoncorrenziali

Es. cartelli tra imprese finalizzate a mantenere eccessivamente elevato il prezzo di beni e servizi (in particolari nei settori energia ed assicurativo) o pubblicità ingannevole

Pratiche commerciali scorrette e illeciti anticoncorrenziali

Pratiche commerciali scorrette:

- Pratiche commerciali ingannevoli che inducono il consumatore ad adottare decisioni economiche che altrimenti non avrebbe adottato o
- Pratiche commerciali aggressive (molestie, coercizioni) che ledono la libertà di scelta del consumatore

Illeciti anticoncorrenziali:

- Condotte anticoncorrenziali o
- Intese restrittive della libertà di concorrenza finalizzate ad esempio a fissare i prezzi di acquisto o di vendita o altre condizioni contrattuali o a subordinare la conclusione di contratti all'accettazione di prestazioni supplementari estranee all'oggetto del contratto

Procedura: individuazione del foro competente

- Competenza esclusiva al **Tribunale ordinario** del capoluogo di regione in cui ha **sede** l'impresa convenuta.

  In alcuni casi è prevista la competenza di tribunali diversi:

  Valle d'Aosta → Tribunale di Torino

  Trentino-Alto Adige/Friuli Venezia Giulia → Trib. Venezia

  Marche/Umbria/Abruzzo/Molise → Tribunale di Roma

  Basilicata, Calabria → Tribunale di Napoli

- Il Tribunale tratta la causa in composizione collegiale.

Proposizione della domanda

- Atto di citazione

- Da notificare anche all'ufficio del Pubblico Ministero presso il tribunale adito.

  Il P.M. può intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilità

Inammissibilità

- La domanda è dichiarata inammissibile:
  - Se manifestamente infondata
  - Quando sussiste un conflitto di interessi
  - Se il Giudice non ravvisa l'identità dei diritti individuali tutelabili
  - Se il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe

- In caso di inammissibilità:
  - il Giudice regola le spese anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
  - ordina la più opportuna pubblicità a spese del soccombente.

Ammissibilità

- All'esito della prima udienza, il Tribunale decide con **ordinanza** sull'ammissibilità.
- L'ordinanza di ammissibilità è impugnabile davanti alla Corte d'Appello
- Il Tribunale può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al Giudice amministrativo

Pubblicità dell'azione

- Con l'ordinanza di ammissibilità il Giudice fissa termini e modalità per la più opportuna pubblicità.

- Tale pubblicità:
  - è condizione di procedibilità della domanda;
  - è necessaria per garantire la tempestiva adesione degli appartenenti alla classe interessati all'azione.

Adesione

- Una volta dichiarata ammissibile la *class action*, la parte proponente avrà a disposizione 120 giorni per raccogliere le adesioni di tutti coloro che intendono partecipare.

- L'intervento di terzi non è ammesso (ad esempio, parenti delle vittime, soggetti che non hanno aderito nei termini)

Sistema *opt-in*

- Solo coloro che prenderanno parte alla *class action* e vi aderiranno, saranno vincolati al risultato e potranno eventualmente beneficiare del suo esito.

- Chi non aderisce alla *class action* potrà intraprendere un'azione individuale.

- Negli U.S.A., al contrario, è in vigore il sistema *opt-out* per cui gli effetti della class action ricadono su tutti gli appartenenti alla classe (tranne coloro che si siano espressamente dissociati)

Accoglimento della domanda

- Con sentenza di condanna il Tribunale liquida le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all'azione:
  - ai sensi dell'art.1226 c.c.
  - stabilendo un criterio omogeneo di calcolo
- La sentenza diviene esecutiva decorsi 180 giorni dalla pubblicazione.
- Al fine di incentivare l'adempimento è stabilito che il pagamento delle somme dovute effettuati durante tale periodo sia esente da ogni diritto di incremento, anche per gli accessori maturati dopo la pubblicazione della sentenza.

Rinunce e Transazioni

- Qualora intervenute tra le parti, non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi hanno **espressamente** consentito.

- Gli stessi diritti sono fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o di chiusura anticipata del processo.

Impossibilità di riproporre una stessa *class action*

- Non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i **medesimi fatti** e nei confronti della **stessa impresa** dopo la scadenza del termine per l'adesione assegnato dal giudice

- Chi aderisce all'azione di classe non può intraprendere azioni individuali

La *class action* contro la P.A.

Disciplinata dal D. Lgs.198/2009 attuativo dell'art. 4 L. 15/2009 in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari dei pubblici servizi.

Esperibile nei confronti di:

- AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
- CONCESSIONARI di SERVIZI PUBBLICI

Sono escluse le autorità amministrative indipendenti, gli organi giurisdizionali, le assemblee legislative e gli altri organi costituzionali nonché la Presidenza del Consiglio.

In vigore dal 15 gennaio 2010

Le amministrazioni pubbliche sono….

Organi e uffici dello Stato, che dipendono dal Governo, ordinati in dicasteri

Enti pubblici, anche territoriali

- Regioni, Province, Comuni
- INPS
- Agenzia delle Entrate

Enti di diritto privato con funzioni amministrative

- società di capitali
- fondazioni

Le concessionarie di pubblici servizi sono….

Imprese che:

erogano prestazioni al pubblico, assumendo il rischio della gestione del servizio

sono remunerate, in parte, mediante la riscossione di un prezzo richiesto agli utenti.

La particolare posizione dei concessionari di pubblici servizi

In relazione ai medesimi fatti, i concessionari di pubblici servizi possono avere legittimazione passiva sia nel giudizio civile ex art. 140-*bis*, sia nel giudizio amministrativo ex D.Lgs. 198/2009.

Es. ***in caso di violazione di standard qualitativi*** *nell'erogazione di un servizio* ***che rilevino****, allo stesso tempo,* ***anche in termini di inadempimento contrattuale****, è concreto il rischio che l'impresa interessata possa essere chiamata a rispondere dello stesso illecito tanto dinanzi al giudice amministrativo, quanto dinanzi a quello civile.*

Chi può agire ?

Sono legittimati attivi i titolari di **interessi giuridicamente rilevanti, ed omogenei** ad una **pluralità di utenti** e **consumatori**

Possono agire anche associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati.

In quali casi ?

Sussistenza di una **lesione** degli interessi degli attori, che sia:
diretta
concreta
attuale
causata da una delle seguenti condotte

Prima condotta

Violazione di termini o **mancata emanazione di atti** amministrativi generali obbligatori da emanarsi entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento

Seconda condotta

Violazione di obblighi contenuti nelle carte di servizi.

N.B. La Carta dei servizi è un documento che ogni Ufficio della PA è tenuto a fornire ai propri utenti.

- In esso sono descritti finalità, modi, criteri e strutture attraverso cui il servizio viene attuato, diritti e doveri, modalità e tempi di partecipazione, procedure di controllo che l'utente ha a sua disposizione.
- La Carta è lo strumento fondamentale con il quale si attua il principio di trasparenza.

Terza condotta

Violazione di standard qualitativi ed economici

Gli standard qualitativi ed economici sono stabiliti:

- per i concessionari di servizi pubblici, dalle autorità preposte alla regolazione e al controllo del settore;

- per le Pubbliche amministrazioni, dalle stesse, in conformità alle disposizioni in materia di *performance* contenute nel D. Lgs. 150/2009*.

* D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (cd. riforma Brunetta)

Finalità

L’azione è finalizzata al **corretto svolgimento della funzione** o alla **corretta erogazione di un servizio**.

L’azione non consente il risarcimento del danno cagionato dagli atti e dai comportamenti contestati.

Prima dell'azione …

L'instaurazione della *class action* contro la pubblica amministrazione deve essere preceduta dall'attuazione di strumenti finalizzati alla rimozione delle cause della violazione, dell'omissione o dell'inadempimento.

Tali strumenti sono:

- la diffida, all'amministrazione o al concessionario, a porre in essere gli interventi utili al soddisfacimento delle esigenze degli interessati;
- la risoluzione non giurisdizionale della controversia ai sensi della L. 69/2009.

Diffida

La diffida è finalizzata ad ottenere, dall'amministrazione o dal concessionario, l'effettuazione degli interventi utili alla eliminazione della situazione lamentata.

L'organo di vertice dell'amministrazione o del concessionario individua il settore in cui si è verificata la violazione, l'omissione o l'inadempimento e dispone che il dirigente competente provveda a rimuoverne le cause. Gli interventi devono essere effettuati nel termine di **novanta giorni** dalla diffida.

Se entro detto termine l'amministrazione o il concessionario non ha provveduto, o ha provveduto solo parzialmente, ad eliminare la situazione denunciata, l'azione diventa proponibile, ma il ricorrente ha l'onere di provare la notifica della diffida e la scadenza del termine e di dichiarare la persistenza della situazione denunciata.

Risoluzione stragiudiziale

In luogo della diffida, può essere esperito il tentativo di risoluzione non giurisdizionale della controversia, se previsto dalle carte dei servizi dei soggetti pubblici e privati che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità.

Il tentativo deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla richiesta; in caso di mancata conciliazione, il ricorso è proponibile entro un anno dall'esito della procedura stragiudiziale.

Introduzione dell'azione

L'azione si propone al Tribunale Amministrativo Regionale con ricorso diretto nei confronti degli enti i cui organi sono competenti ad esercitare le funzioni o a gestire i servizi cui sono riferite le violazioni o omissioni.

Del ricorso deve essere data notizia sul sito istituzionale dell'amministrazione o del concessionario ed è comunicato al Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Rapporti con altre procedure

Il ricorso non può essere proposto:

- in pendenza di un procedimento, promosso da un organismo con funzione di regolazione e controllo preposto al settore interessato, per l'accertamento delle medesime condotte;
- in pendenza di un giudizio instaurato ai sensi degli artt. 139, 140* e 140-bis del codice del consumo.

* Azioni proposte dalle associazioni dei consumatori e degli utenti a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, per:

- inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;
- adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
- ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertata.

In particolare: rapporto con il giudizio ex art. 140-*bis*

Pertanto, una volta instaurato un giudizio ex art.140-*bis* nei confronti di un concessionario, non sarà più possibile proporre il ricorso amministrativo. Tuttavia, ai sensi dell'art.140-*bis*, co.6, il Tribunale può *sospendere* il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un giudizio davanti al giudice amministrativo.

Diversamente, il procedimento amministrativo ai sensi del D.Lgs. 198/2009 non impedisce la proposizione **per gli stessi fatti**, di una *class action ex* art.140-*bis*.

Sentenza

Se il giudice accerta la violazione, l'omissione o l'inadempimento ordina alla pubblica amministrazione o al concessionario di porvi rimedio, assegnando un congruo termine, nei limiti delle risorse strumentali, finanziarie ed umane già esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Della sentenza deve essere data notizia sul sito istituzionale dell'amministrazione o del concessionario.

Sentenza nei confronti della pubblica amministrazione

La sentenza che accoglie la domanda nei confronti della pubblica amministrazione è comunicata:

- agli organismi con funzione di regolazione e controllo preposti al settore interessato;
- alla Commissione per la valutazione, trasparenza ed integrità della pubblica amministrazione ed all'Organismo indipendente;
- alla Corte dei conti per i casi in cui emergono profili di responsabilità erariale;
- agli organi preposti all'avvio del giudizio disciplinare ed alla valutazione dei dirigenti coinvolti, per l'adozione dei provvedimen ti di rispettiva competenza.

Sentenza nei confronti del concessionario

La sentenza che accoglie la domanda nei confronti del concessionario di pubblici servizi è comunicata all'amministrazione vigilante per le valutazioni di competenza in ordine all'esatto adempimento degli obblighi scaturenti dalla concessione e dalla convenzione che la disciplina.

Ottemperanza

Le misure adottate in ottemperanza alla sentenza sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nonché sul sito istituzionale dell'amministrazione o del concessionario soccombente.

Nei casi di perdurante inottemperanza di una pubblica amministrazione è esperibile giudizio davanti al Consiglio di Stato.

Fondi rischi ed oneri: criteri di classificazione e appostazione in bilancio

Fonti:

- codice civile (artt. 2423-bis, 2424, 2424-bis, 2427)
- principi contabili nazionali: OIC 19
- principi contabili internazionali: IAS 37

Fondi rischi ed oneri - Art. 2424 e 2424 bis c.c

L'articolo **2424 c.c.** prevede la seguente classificazione minima nell'ambito delle poste del passivo:

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI:
1) Per Trattamento di quiescenza ed obblighi simili
2) Per imposte anche differite
3) Altri

L'articolo **2424 bis c.c.** prevede che i fondi per rischi e oneri accolgano gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti con le seguenti caratteristiche:

a) natura determinata;
b) esistenza certa o probabile;
c) ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell'esercizio.

Fondi rischi ed oneri - Art. 2423-bis e 2427 c.c

In casi eccezionali sono possibili cambiamenti ai criteri di valutazione di cui occorre dare conto in nota integrativa unitamente ai relativi effetti sul bilancio (art. 2423-bis).

In nota integrativa occorre inoltre specificare le variazioni intervenute nella consistenza dei fondi, la formazione e le utilizzazioni degli stessi (art. 2427 c.c.).

Fondi rischi ed oneri: OIC 19

Richiamo ai principi generali di:

comprensibilità, prevalenza della sostanza sulla forma, imparzialità, **prudenza**, continuità di applicazione dei principi contabili, **competenza,** adeguata informativa nella nota integrativa e verificabilità dell'informazione.

I fondi per rischi ed oneri vengono classificati in base alle caratteristiche delle passività sottostanti:

1) PASSIVITA' CERTE il cui ammontare o la cui data di estinzione sono indeterminati → FONDI ONERI (voce b13 c/e)

2) PASSIVITA' POTENZIALI la cui esistenza è solo PROBABILE → FONDI RISCHI (voce B12 c/e)

Fondi rischi ed oneri: OIC 19

I fondi rischi e oneri NON possono essere utilizzati per:

1. rettificare i valori dell'attivo;
2. attuare politiche di bilancio tramite la costituzione di generici fondi rischi privi di giustificazione economica (no riserve occulte).

Fondi rischi ed oneri: OIC 19

FONDI ONERI

Si riferiscono a costi, spese e perdite di **competenza** dell'esercizio per **obbligazioni già assunte alla data di bilancio o per altri eventi già verificatisi alla stessa data** ma non ancora definiti esattamente nell'ammontare o nella data di estinzione.

Si tratta quindi passività **stimate** che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi.

Fondi rischi ed oneri: OIC 19

Esempi Fondi Oneri:

Fondo manutenzione ciclica

Fondo garanzia prodotti

Fondo indennità suppletiva di clientela

Fondo buoni sconto e concorsi a premio

Fondi prepensionamento e ristrutturazioni

Fondi rischi ed oneri: OIC 19

FONDI RISCHI

Accolgono accantonamenti per **passività potenziali** ossia connesse a:

- situazioni già esistenti
- ma in uno stato di **incertezza** (esito pendente)

Potenzialità: una situazione, una condizione o una fattispecie **esistenti alla data del bilancio**, caratterizzate da uno stato di incertezza, le quali, al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri, potranno concretizzarsi in una perdita confermando il sorgere di una passività. Esempi:

- una causa passiva
- l'inosservanza di una clausola contrattuale o di una norma di legge
- rischi non assicurati

Fondi rischi ed oneri: OIC 19

Il trattamento contabile delle perdite derivanti da passività potenziali dipende dai due seguenti elementi:

1. grado di possibile realizzazione e di avveramento dell'evento futuro;
2. possibilità di stimare l'ammontare delle perdite.

Fondi rischi ed oneri: OIC 19

Ai fini di misurare il grado di realizzazione e di avveramento, gli eventi possono classificarsi in:

1. **probabili**
2. **possibili**
3. **remoti**

• Un evento è **probabile** qualora se ne ammetta l'accadimento in base a motivi seri o attendibili ma non certi, ossia se l'accadimento è credibile, verosimile o ammissibile in base a motivi ed argomenti abbastanza sicuri.

• Con il termine **possibile**, il grado di realizzazione e di avveramento dell'evento futuro è inferiore al probabile. L'evento possibile è quello che può accadere o verificarsi, che cioè è eventuale o può avvenire.

• L'evento **remoto** è invece quello che ha scarsissime possibilità di verificarsi, ossia, che potrà accadere molto difficilmente.

Fondi rischi ed oneri: OIC 19

Obbligo di stanziamento in bilancio quando sussistono le seguenti condizioni:

1. Disponibilità di informazioni **al momento della redazione** del bilancio che facciano ritenere **probabile** il verificarsi degli eventi comportanti il sorgere di una passività;

2. La possibilità di **stimare** l'onere con sufficiente ragionevolezza.

Fondi rischi ed oneri: OIC 19

<u>Nessun obbligo di stanziamento</u> in bilancio quando:

1) l'evento è **probabile** ma l'ammontare dell'onere **non** è **stimabile** con attendibilità
2) l'evento è **possibile**
3) l'evento è **remoto**

Nei casi **1) e 2)** si devono tuttavia fornire le opportune **informazioni in nota integrativa.**

Fondi rischi ed oneri: OIC 19

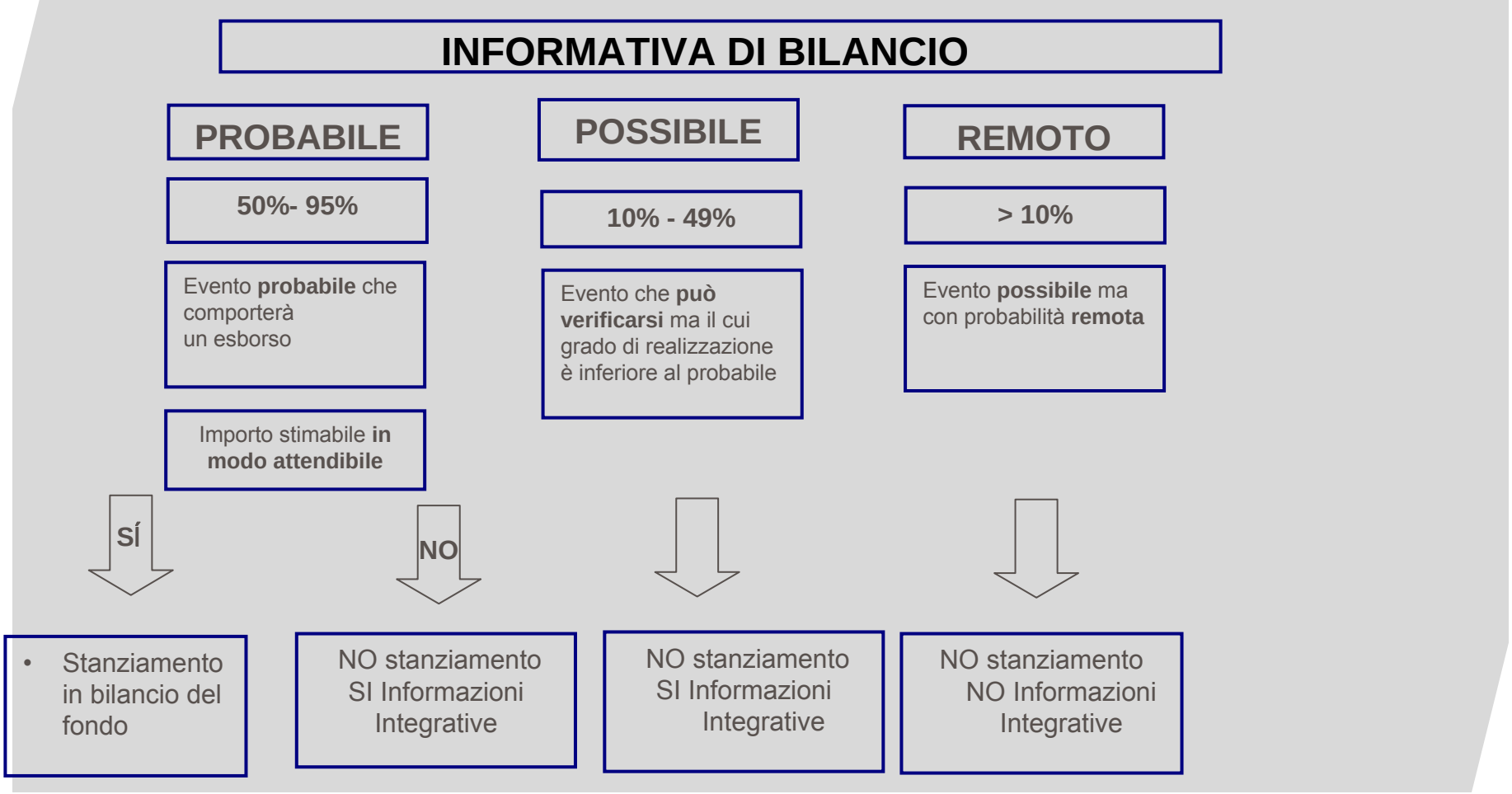

Fondi rischi ed oneri: OIC 19

- Quando gli ammontari richiesti in una causa o in una controversia sono marcatamente esagerati rispetto alla reale situazione non è necessario, anzi può essere fuorviante, mettere in evidenza l'ammontare dei danni richiesti

- Contestazioni **eventuali** da parte di terzi di solito non sono poste in evidenza in bilancio a meno che sia probabile che le contestazioni verranno promosse. Se l'impresa non rispetta una clausola contrattuale, ma non è probabile che l'altra parte promuova contestazione **in quanto non ha sofferto un danno significativo**, non si effettua alcuna menzione.

Fondi rischi ed oneri: OIC 19

Se invece l'impresa ha venduto un prodotto e successivamente emerge che ha causato danni significativi ai suoi utilizzatori ed è da ritenersi probabile che verrà promossa contestazione, viene data evidenza in nota integrativa e, se determinabile, viene effettuato uno stanziamento.

Gli stanziamenti a fronte delle perdite connesse a potenzialità includono anche la stima delle spese legali e degli altri costi che saranno sostenuti per quella fattispecie.

Fondi rischi ed oneri: IAS 37

Principi contabili internazionali: **IAS 37**

Si esprime in termini di:

- **ACCANTONAMENTI**
- **PASSIVITA' POTENZIALI**

Fondi rischi ed oneri: IAS 37

ACCANTONAMENTI

In base allo IAS 37, gli accantonamenti sono passività di **ammontare o scadenza incerta** che dovranno essere rilevati in bilancio quando ricorrono le seguenti condizioni:

1. l'impresa ha **un'obbligazione in corso/obbligazione attuale (***present obligation***)** quale risultato di un evento passato;
2. è **probabile** che per adempiere all'obbligazione si renderà necessario un impiego di risorse economiche;
3. può essere effettuata una **stima attendibile** dell'importo necessario all'adempimento dell'obbligazione

Se queste condizioni non vengono soddisfatte non deve essere rilevato alcun accantonamento ma viene fornita informativa di una passività potenziale

Fondi rischi ed oneri: IAS 37

PASSIVITA' POTENZIALI

a) un'**obbligazione possibile** che deriva da eventi passati e la cui esistenza sarà confermata solo dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri incerti i quali non sono interamente sotto il controllo dell'azienda;

b) **un'obbligazione attuale** che deriva da eventi passati ma che non è rilevata perché:

i) non è probabile che sarà necessario l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere all'obbligazione;

ii) l'importo dell'obbligazione non può essere determinato con sufficiente attendibilità.

Le passività potenziali **non** devono essere rilevate in bilancio.

Fondi rischi ed oneri: IAS 37

Per le **passività potenziali**, a meno che la probabilità di impiego di risorse economiche per estingure l'obbligazione sia remota,deve essere solo fornita un'informativa circa la natura della passività potenziale e laddove sia fattibile:

a) stima dei suoi effetti finanziari;

b) indicazione delle incertezze relative all'ammontare o al momento di sopravvenienza di ciascun esborso;

c) la probabilità di ciascun indennizzo.

Fondi rischi ed oneri: raffronto OIC 19 e IAS 37

FONDI ONERI per l'OIC 19

Si riferiscono a costi, spese e perdite di competenza dell'esercizio per obbligazioni **già assunte alla data di bilancio o per altri eventi già verificatisi alla stessa data** ma non ancora definiti esattamente nell'ammontare o nella data di estinzione (ossia passività certe ma stimate)

ACCANTONAMENTI per lo IAS 37

passività di **ammontare o scadenza incerta rispetto alle quali** l'impresa ha **un'obbligazione in corso** quale risultato di un evento passato

In entrambi i casi è richiesto:

che si possa effettuare una **stima attendibile** dell'importo necessario all'adempimento dell'obbligazione.

Fondi rischi ed oneri: raffronto OIC 19 e IAS 37

PASSIVITA' POTENZIALI → FONDI RISCHI

Obbligo di rilevazione secondo l'OIC 19 a certe condizioni

Obbligo di NON rilevazione secondo lo IAS 37

E la *class action* per i soggetti IAS?

Fondi rischi ed oneri: raffronto OIC 19 e IAS 37

Tuttavia lo IAS 37 prevede che può **non** essere chiaro se vi sia un'obbligazione attuale o meno. Ad esempio in una **causa legale** può essere contestato o che alcuni fatti si siano realmente verificati o che i medesimi fatti abbiano comportato un'obbligazione attuale.

In tal caso l'azienda deve determinare se esiste alla data di chiusura dell'esercizio un'obbligazione attuale tenendo conto di tutte le evidenze disponibili (inclusa l'opinone di esperti ed ogni evidenza aggiuntiva fornita da fatti verificatisi dopo la data di chiusura dell'esercizio).

Fondi rischi ed oneri: raffronto OIC 19 e IAS 37

Sulla base delle evidenze disponibili alla data di redazione del bilancio:

a) Nei casi in cui è più **verosimile/probabile** *(more likely)* che esista un'obbligazione attuale alla data di chiusura dell'esercizio va rilevato un accantonamento;

b) Nei casi in cui è più **verosimile/probabile** che **non** esista nessuna obbligazione attuale l'azienda fornisce eventualmente un'informativa di una passività potenziale.

Fondi rischi ed oneri: raffronto OIC 19 e IAS 37

Se l'impresa è convenuta in una vertenza, il management deve valutare:

- Il rischio di esito sfavorevole della vertenza
- Il grado di avveramento dell'evento
- La determinabilità dell'ammontare necessario ad estinguere l'obbligazione

Se le valutazioni di cui sopra fanno ritenere **l'esistenza di un'obbligazione** in corso alla data di bilancio quale risultato di un **evento passato** che ha comportato un procedimento legale e se è **verosimile** (probabile) che verranno sostenuti **oneri** per adempiere l'obbligazione e può esserne effettuata una stima attendibile, **è necessario iscrivere una passività** (altrimenti si tratta di una mera passività potenziale).

Fondi rischi ed oneri: aspetti fiscali

Art. 107 TUIR (Altri accantonamenti)

soggetti NON IAS

- Comma 4: "**Non** sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati dalle disposizioni del presente capo."

- Gli accantonamenti deducibili (entro certi limiti) sono solo quelli previsti dai commi 1,2 e 3 dell'art. 107 TUIR (spese per lavori ciclici di manutenzione navi ed aerei, spese di ripristino dei beni gratuitamente devolvibili, oneri derivanti da operazioni a premio) nonchè gli accantonamenti di quiescenza e previdenza (art. 105 TUIR) e gli accantonamenti per rischi su crediti (art. 106 TUIR)

- Gli accantonamenti non espressamente menzionati dalla normativa fiscale sono **fiscalmente indeducibili** e pertanto devono essere ripresi con una variazione in aumento in sede di determinazione delle imposte.

Fondi rischi ed oneri: aspetti fiscali

Art. 110, 1-ter, TUIR (Norme generali sulle valutazioni)

soggetti IAS

Per i soggetti che redigono il bilancio in base agli IAS “i componenti positivi e negativi che derivano dalla **valutazione**, operata in base alla corretta applicazione di tali principi, delle **passività** assumono rilievo anche ai fini fiscali”.

Le **passività** comprendono i fondi per rischi ed oneri secondo i criteri dello IAS 37.

Alla luce di tale previsione in Dottrina si sostiene la deducibilità degli accantonamenti laddove siano effettuati rispetto a passività correttamente stimate in base allo IAS 37.

Assonime sostiene invece che valgono le regole generali di deducibilità e che quindi gli accantonamenti a fondi rischi ed oneri non sono deducibili nemmeno per i soggetti IAS (tranne quelli espressamente previsti).

Prevenzione del rischio

Le aziende produttrici/distributrici di prodotti o servizi destinati a consumatori e utenti sono esposte al rischio di subire *class actions*.

L'instaurazione di una *class action* può avere un impatto negativo:

- sotto il profilo economico:
  - condanna al risarcimento di danni o al rimborso;
  - condanna al pagamento delle spese legali;
  - costi di difesa;
  - aumento dei premi assicurativi;
  - costi di ritiro prodotti.
- sotto il profilo dell'immagine aziendale:
  - disaffezione dei clienti;
  - rischio di maggiore concorrenza da parte dei *competitors;*
  - necessità di maggiori investimenti per controllo dei processi produttivi, distributivi, etc…

Rischio aziendale

Il rischio aziendale è qualunque evento che, comportando un impatto negativo sotto il profilo economico e/o dell'immagine aziendale, pregiudichi o limiti il raggiungimento dell'obiettivo di creare valore per la società.

La limitazione dell'impatto negativo può avvenire attraverso l'individuazione e la definizione di un modello di gestione dei rischio che consenta di trasformarli:

- da non accettabili → in accettabili
- da controllati → in quantificati.

Risk management

Il *risk management* è un processo di gestione dei rischi aziendali, finalizzato all'individuazione, controllo, e contenimento degli stessi e si articola in diverse fasi:

- Identificazione del rischio:
  - definizione della funzione del *risk management*;
  - individuazione dell'ambito del rischio;
  - predisposizione di un modello di valutazione dei rischi.
- Valutazione:
  - della probabilità di avveramento del rischio;
  - della sua gravità;
  - dell'impatto in termini quantitativi/qualitativi (matrice dei rischi).

Risk management

- Gestione:
  - individuazione del livello di accettabilità del rischio;
  - individuazione delle misure per ridurre/eliminare il rischio;
  - sviluppo di un piano d'azione.

- Monitoraggio:
  - valutazione dell'andamento del rischio;
  - controllo delle misure per la sua riduzione/eliminazione;
  - riformulazione delle valutazioni sull'impatto del rischio (matrice dei rischi).

Strategia preventiva

Alcuni consigli:

- monitoraggio sull'attività svolta a partire dal 15 agosto 2009;
- monitoraggio dei *claims* ricevuti;
- individuazione dei settori "sensibili" nei quali è necessario intraprendere strategie precauzionali;
- verifica dei contratti e delle clausole;
- modifica di clausole simili a quelle eventualmente già oggetto di *claims* presso Società/Istituti che operano in settori affini;
- modifica di clausole contro le quali sono state già promosse *class actions.*

Esempio di modello di valutazione

Rischio accettabile:

il rischio può essere assunto

Rischio non accettabile:

il rischio può essere:

- non assunto
- trasferito:
  - coperture assicurative
- ridotto:
  - verifica e ridefinizione delle procedure di controllo interno